

REGOLAMENTO (CE) N. 747/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1994

recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾, in particolare gli articoli 2, paragrafo 3 e 24,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83⁽²⁾, il Consiglio ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94;

considerando che la Commissione ha pertanto adottato il regolamento (CE) n. 738/94⁽³⁾ che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati con riserva delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che, esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali; che, in applicazione di detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti;

considerando che tale metodo sembra in grado di garantire una transizione armoniosa fra il regime precedente, caratterizzato da disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda le condizioni d'importazione dei prodotti interessati, e il regime uniforme risultante dall'instaurazione dei contingenti comunitari in causa;

considerando che tale metodo consente infatti di tener conto delle correnti commerciali tradizionali d'importazione formatesi con il regime precedente; che tuttavia l'instaurazione di un regime comunitario deve garantire un accesso progressivo agli importatori non tradizionali; che la determinazione della parte del contingente spettante

tante agli altri richiedenti deve tener conto in modo rappresentativo delle disparità del regime d'importazione summenzionato, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 520/94; che, alla luce di quanto precede, dev'essere pertanto ricercato un equilibrio per la determinazione delle parti che possono essere concesse alle due categorie di importatori;

considerando che, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente destinata agli importatori tradizionali, gli importatori devono provare di avere realizzato nel corso degli anni 1991 e 1992 importazioni di prodotti di origine cinese formanti oggetto dei contingenti in questione; che i due anni suindicati costituiscono un periodo di riferimento adeguato per il quale sono disponibili dati completi e rappresentativi di una normale evoluzione degli scambi dei prodotti interessati;

considerando che, per quanto riguarda la parte da assegnare agli altri importatori conformemente al metodo basato sull'ordine cronologico delle domande, il quantitativo predeterminato che ciascun importatore può ottenere, pur restando accessibile ai piccoli importatori, dev'essere stabilito tenendo conto della natura del prodotto nonché della necessità di assegnare quantitativi economicamente apprezzabili, in considerazione delle pratiche che caratterizzano le operazioni commerciali relative a tali prodotti;

considerando che, ai fini della partecipazione all'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenza d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori tenendo conto della necessità di assicurare una gestione semplice, chiara ed efficace dei contingenti; che, per l'attuazione iniziale della procedura di attribuzione agli altri richiedenti, si ravvisa l'opportunità di procedere per tappe;

considerando che è opportuno prevedere, in vista dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, che le domande di licenza relative a importazioni di calzature specificino, nel caso in cui i contingenti si riferiscono a più voci del codice NC, i quantitativi richiesti per ciascuna voce del codice NC;

considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94; che le informazioni relative alle importazioni precedenti degli

(1) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

(3) Vedi pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale.